

AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

G.B. CHIMELLI

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. **184** DD. **09.09.2024**

Oggetto: Affidato del servizio di pulizia finale presso l'appartamento sito a Pergine Valsugana in via Zandonai, 2. CIG B2ECE39CA1

IL DIRETTORE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 20 dd. 14 gennaio 2017 con la quale si accettava in locazione da ITEA Spa l'alloggio contrassegnato dal numero interno 22 in Pergine Valsugana via Zandonai n. 2, catastalmente contraddistinto con il sub. 4 categoria catastale A02, rendita 352,48 della P.ed. 1105 CC Pergine, da destinare al progetto "Co-housing: un'arte collettiva";

preso atto che il progetto "Co-housing: un'arte collettiva" si è concluso in data 31 agosto 2024 ma che l'appartamento sarà utilizzato per accogliere n. 5 giovani provenienti da tutta Europa, inseriti in un programma di mobilità internazionale secondo lo schema di convenzione del progetto "Co-housing: oltre i confini" – 2024-2026 approvato con determinazione n. 170 dd 6 agosto 2024;

considerato quindi necessario un intervento di pulizia finale dell'appartamento, compresa la sanificazione dei materassi e della cucina;

acquisito il preventivo della ditta Puliclean srl di viale Europa, 8c – loc. San Cristoforo a Pergine Valsugana (TN) P.iva 01964640229 che espone un costo di € 880,00 oltre iva 22%, operazione soggetta a reverse charge secondo l'art. 17 comma 6 DPR 633/1972;

visto l'art. 36-ter 1 comma 6 della L.P. 19.07.1990, n. 23 secondo il quale "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5 le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal comma 5";

preso atto che ai sensi del citato articolo rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a;

Visto il comunicato ANAC del 12 gennaio 2024 emesso a seguito del riscontro di alcune criticità in questa prima fase di applicazione della digitalizzazione dell'ecosistema dei contratti pubblici *“Riguardo all'auspicata semplificazione del processo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro, Anac ricorda che con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, è stato chiarito che l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dell'Autorità, è disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024. Ciò significa che fino a tale data, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, il Cig potrà essere acquisito, oltre che attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione dell'affidamento, anche tramite l'interfaccia web messa a disposizione direttamente dall'Autorità tramite la piattaforma contratti pubblici - PCP”*;

rilevato che per tali contratti non esistono rischi di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido le ditte assumono, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbligano:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisite agli atti le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

preso atto che ai sensi delle direttiva del Segretario Generale del Comune di Pergine Valsugana, registrata al sub 45330 di data 25/10/2023, è stato disposto che:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
- La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate su base semestrale;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti auto dichiarati verrà disposta la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

ritenuto, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di applicare l'esonero dalla prestazione di garanzia definitiva, in considerazione della comprovata solidità degli affidatari, dell'importo di contratto nonché del fatto che il pagamento avviene a seguito dell'esecuzione della fornitura a regola d'arte;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di*

imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice”;

accertato che il presente provvedimento è assunto nel rispetto del principio di rotazione, come disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 307 avente ad oggetto "Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2", in quanto, ai sensi del punto 3.2. del citato provvedimento, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall'art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l'amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l'importo indicato nell'art. 21, comma 4 della l.p. n. 23/1990;

dato atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

considerato che l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

preso atto che alla presente procedura di affidamento NON si applica il disposto di cui all'art. 33 della L.P. 2/2016 e al relativo regolamento adottato con D.P.P 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg in materia di correntezza retributiva in quanto trattasi di:

- acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00 di cui all'art. 36 ter 1, comma 6 della L.p. 23/90 e gli ordinativi di importo non superiore ai € 10.000,00 di cui all'art. 52 comma 7 della l.p. 26/93 e ss.mm,

appurato che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

osservato che:

- ASIF Chimelli, con decorrenza 1 luglio 2017, è soggetta alla normativa in materia di split payment prevista dall'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
- ASIF Chimelli è soggetta alla normativa in materia di fatturazione elettronica (con decorrenza 31 marzo 2015) – il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFNESV;
- qualora le prestazioni oggetto del presente atto ricadano nell'ambito della normativa in

materia di "reverse charge" come modificata dalla legge 190 del 2014, l'intera attività di ASIF Chimelli è di tipo commerciale;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il soggetto che ha condotto l'istruttoria oggetto del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché della L.P. n. 23/1992;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 dd. 29 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli per il periodo 2022 - 2027;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 dd. 27 dicembre 2023 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio preventivo economico 2024, pluriennale 2024-2026 e Piano programma 2022-2024 - aggiornamento per l'anno 2024 dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 dd. 9 aprile 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022- 2024 di ASIF CHIMELLI ai sensi dell'art.6 del DL n.80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art.4 della Legge regionale n.7/2021: aggiornamento per l'anno 2024";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 158 dd. 21.11.2023 con la quale al dott. Nicola Paviglianiti è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim di Direttore dell'Azienda speciale ASIF G. B. Chimelli con decorrenza dal 24.11.2023 e fino a nomina del nuovo incaricato e comunque non oltre la scadenza del mandato elettorale;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Puliclean srl con sede legale in Viale Europa, 8c – Loc. S. Cristoforo – Pergine Valsugana (TN) Partita Iva 01964640229 l'incarico di servizio di pulizia finale presso l'appartamento sito a Pergine Valsugana in via Zandonai, 2 al costo di € 880,00 oltre iva 22%, operazione soggetta a reverse charge secondo l'art. 17 comma 6 DPR 633/1972, come da preventivo dimesso agli atti;
- di dare atto che con l'affido le ditte fornitrici assumono, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbligano:
- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 delle legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido le ditte fornitrici assumono, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e al "Codice di comportamento dei dipendenti di ASIF CHIMELLI", approvato con determinazione del Direttore n. 41 dd. 3 febbraio 2023;
- di dare atto che l'affido della fornitura si perfeziona mediante scambio di corrispondenza;
- di dare atto che con l'affido le ditte fornitrici dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di ASIF CHIMELLI che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto in capo alle ditte affidatarie dei requisiti prescritti dagli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;
- di dare atto che alla presente procedura di affidamento NON si applica il disposto di cui all'art. 33 della L.P. 2/2026 e al relativo regolamento adottato con D.P.P 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg in materia di correttezza retributiva;
- di dare atto che:
 - ASIF Chimelli, con decorrenza 1 luglio 2017, è soggetta alla normativa in materia di split payment prevista dall'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
 - ASIF Chimelli è soggetta alla normativa in materia di fatturazione elettronica (con decorrenza 31 marzo 2015) – il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è UFNESV;
 - qualora le prestazioni oggetto del presente atto ricadano nell'ambito della normativa in materia di "reverse charge" come modificata dalla legge 190 del 2014, l'intera attività di ASIF Chimelli è di tipo commerciale;
 - la spesa sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2024.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRETTORE
- dott. Nicola Paviglianiti -

